



**Istituto Tecnico Tecnologico
GUIDO DORSO - Avellino**

Percorsi di Studio
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ELETTRONICA
ELETTRONICA
INFORMATICA
LOGISTICA
MECCANICA E MECCATRONICA

Percorsi di Istruzione degli Adulti
ELETTRONICA
MECCANICA E MECCATRONICA



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Alle docenti e ai docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Sito Web/Bacheca registro elettronico

Circolare n. 42 - a.s. 2024/2025

Oggetto: Compilazione e tenuta del registro elettronico

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico amministrativo, introdotto nell'ordinamento scolastico dall'art. 7 del d.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n.135.

Attualmente il registro elettronico racchiude in sezioni separate il registro di classe e il registro del docente.

Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 12724/2000, 6138/2001, 714/2010, il registro elettronico, come il registro personale del docente, è un atto pubblico e pertanto soggetto nella compilazione alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p..

Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell'accezione del "giornale di classe" ai sensi dell'art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate "tutte le attività svolte" e quelle compiute dal pubblico ufficiale che "attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti" (Cass.34479/2021).

Riconosciuta la natura del registro elettronico quale documento informatico avente efficacia probatoria, per la sua tenuta corretta compilazione si rammenta che la l. 23.12.1993, n. 547, ha inserito nel sistema penale la fattispecie del falso informatico, vale a dire della falsificazione di documenti informatici. Come è stato osservato, la *ratio legis* di tale previsione normativa va individuata nella "tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria. La lesione o la messa in pericolo del bene tutelato, infatti, si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine a un dato o informazione contenuto nel documento".

Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono "atti pubblici di fede privilegiata" in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Il registro elettronico, inoltre, gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all'uso dello stesso sono quindi improntate alla tutela della privacy e ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.

Tanto premesso, si evidenzia che al punto di vista giuridico amministrativo il registro elettronico:

Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso

- è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità;
- è soggetto nella compilazione alle sanzioni penali ex artt. 476 e 479 c.p., come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 12724/2000, 6138/2001, 714/2010;
- è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.

Per quanto esposto in narrativa, al fine di evitare gravi responsabilità, non solo disciplinari, ma anche penali, per la corretta e puntuale compilazione del registro elettronico si rammenta che:

- la diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita, *"Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni"*.
- la firma sul registro, quale *"firma elettronica semplice"* è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe;
- la compilazione del registro elettronico deve essere effettuata in tempo reale, utilizzando i dispositivi presenti nelle aule (ad es. pc portatile collegato al monitor) o personali (ad es. telefono cellulare, tablet, pc portatile);
- è opportuno aggiornare sempre i registri in oggetto al termine dell'ora di lezione di riferimento;
- se la registrazione avviene successivamente, specificare che la registrazione avviene ora per allora con le relative motivazioni;
- se sussistono errori, non cancellare l'errore, ma specificare che quanto in precedenza trascritto è errato, con le relative motivazioni;
- tutto ciò che è trascritto nel registro, oltre che vero deve essere esposto in modo chiaro e preciso;
- all'ingresso in classe il/la docente deve firmare la presenza in classe. Non può firmare ore di lezione non ancora iniziate;
- se il voto non è ritenuto definitivo, non inserirlo nel registro; una volta inserito è immodificabile;
- i voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contextualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario. In merito si richiama l'art.2, c. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998 dello *"Statuto delle studentesse e degli studenti"*: *"[...] Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento"*;
- vanno annotati gli argomenti trattati e dei compiti assegnati, metodologia di lavoro, giorni e orari di ricevimento delle famiglie, al fine di garantire il diritto allo studio e il diritto delle famiglie di partecipare al dialogo educativo secondo lo spirito del Patto di corresponsabilità;
- occorre, altresì, anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 l.241/90) ed evitare illecito sanzionabile;

Tanto premesso si invitano le docenti e i docenti, anche nelle ore di potenziamento in sostituzione dei docenti assenti, a compilare il registro elettronico con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.

Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso

Dopo ogni sessione di lavoro, infine, ciascun docente dovrà effettuare il logout dall'applicativo, in particolar modo nel caso di utilizzo da un computer in dotazione ai laboratori o presente in altri ambienti della scuola.

I docenti dal portale dell'ITT Guido Dorso possono accedere al registro elettronico per via browser attraverso il seguente link <https://www.itisguidodorso.edu.it/servizio/registro-elettronico-docenti/>

Per ogni supporto nella compilazione è possibile fare riferimento ai docenti componenti del Team digitale, proff. Ciampi Francesco, Dibiase Maria e Nardone Francesca.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Gabriella Pellegrini

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate*